

*Polo Universitario della Provincia di*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**FINANZIARIO**

**Nr. 21 del 20/12/2019**

**OGGETTO: Costituzione fondo per lo sviluppo delle Risorse Umane  
per l'anno 2019**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTO il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali e, segnatamente, gli arti. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

**RILEVATO** che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

**ATTESO** che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

**PRESO ATTO:**

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. I, comma. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. I, comma. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;




**EVIDENZIATO:** • Il disposto dell'art. 1, comma. 236, Legge n. 208/2015: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli arti 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"; • il disposto dell'art. 23, comma. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal comma. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**CONSIDERATO** che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre: • il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015. • dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016; • è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

**RICORDATO**, al tempo stesso: • che se il fondo del 2016 non poteva infatti superare il 2015 i fondi dal 2011 al 2014 non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

- a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- I fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio.



- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto, in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente alle capacità assunzionali previste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;

- che come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015. bensì il 2016. non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio; • che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016. vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015:

**RIBADITO**, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015 si dovranno seguire le seguenti disposizioni: • il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;

- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; • tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti

**EVIDENZIATO** che . per quanto riguarda le risorse variabili. l'art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al comma. 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma. 2, le regioni e gli enti locali... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile":

**PRESO ATTO** che è ribadito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'art. 15, comma. 5 del CCNL 1.4.1999, richiamato a sua volta dal comma. 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, ai sensi del quale in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile dalla dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio ";

**EVIDENZIATO** che restano invariate: • le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale



dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016. nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma. 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. I, comma. 236, Legge n. 208/2015,

**EVIDENZIATO** che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2019 rispetta il limite stabilito dalla norma;

**CONSIDERATO** che il fondo anno 2019, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

**EVIDENZIATO** che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2019, l'importo del fondo dell'anno 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione chi sistemi contabili e degli schemi di bilancio dette Regioni, degli enfi locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011"; **VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 1 del TUEL. in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma. 9-bis del TUEL, l'impegno assunto con tale determinazione rientra nelle spese ricorrenti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma. 8 del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del palio di stabilità interno ";

**PRESO ATTO** che il fondo 2019 è destinato agli istituti, previa intesa del responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata;

## D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti, che si intendono ripetuti e trascritti.

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2019.
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2019 è pari ad €. 28.210,35.
3. di pubblicare " il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;



Il Responsabile del Settore  
Geom. Carmelo Modica